

**CORTE FEDERALE DI APPELLO**  
**Comunicato Ufficiale n.8 del 26 Marzo 2019**

Riunione del 14 marzo 2019

Presidente    Avv. Antonio Ricciulli

Componenti   Avv. Aniello Merone

                  Avv. Anselmo Carlevaro

                  Avv. Francesca Romana Pettinelli

**CFA/5/2018-2109** – Reclamo dei Signori ANGELO BERTOLOTTI e NADIA MARIA ROSSI quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore SARA BERTOLOTTI, avverso la decisione adottata dal Tribunale Federale con C.U. n. 49 dell'11-13.2.2019 (annullamento della decisione C.U. n. 1 del 31.10.2018 con la quale la C.T.A. - Sezione Distaccata Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d'Aosta, in accoglimento del ricorso proposto dall'atleta, aveva disposto lo scioglimento del vincolo sportivo per il sodalizio Junior Volley ASD ex art. 35 R.A.T.).

La CFA

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udite le parti e i rispettivi Difensori all'udienza del 14.3.2019

OSSERVA

La vicenda in causa viene così ricostruita dalla parte appellante (cfr. il reclamo, testualmente):

*” Con raccomandata a.r. inviata in data 04/08/2018, Angelo Bertolotti e Nadia Maria Rossi hanno dato inizio al procedimento per lo scioglimento del vincolo che lega la loro figlia minore Sara Bertolotti alla Junior Volley A.S.D.*

*Gli odierni ricorrenti hanno evidenziato al Sodalizio vincolante i motivi di crescita tecnica posti alla base della richiesta dell'Atleta di essere trasferita alla Certosa Volley A.S.D., iscritta al campionato regionale di serie C femminile e vincitrice, nella precedente stagione 2017/18 di tutti i campionati giovanili della provincia di Pavia.*

*Al momento della lettera di messa in mora non era invece ancora chiaro a quale campionato si sarebbe iscritta la A.S.D. Junior Volley che nelle stagioni precedenti aveva partecipato unicamente a campionati organizzati dall'Ente di promozione sportiva C.S.I. (Centro Sportivo Italiano).*

*Per tale ragione nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 Sara Bertolotti era stata ceduta in prestito a terzi Sodalizi iscritti a campionati federali.*

*In vista della stagione 2017/18 la Certosa Volley A.S.D. ha espresso il proprio interesse*

*per l'Atleta condizionandolo però alla possibilità di acquisire in vincolo senza alcuna ipotesi di prestito.*

*Al rifiuto del trasferimento da parte della Junior Volley A.S.D., all'Atleta non era rimasta altra possibilità che dare inizio al procedimento previsto dagli artt. 64 e seg. Reg. Giur.*

*La lettera di messa in mora inviata in data 4 agosto 2018 ai sensi della soprarichiamata norma, era stata ritirata solo in data 23 agosto 2018 dalla Junior Volley A.S.D. presso l'Ufficio Postale di Sant'Angelo Lodigiano ove giaceva a seguito del tentativo infruttuoso di recapito del 10 agosto 2018.*

*In mancanza della risposta di cui all'art. 65 Reg. Giur., entro il termine di 30 giorni dall'invio della messa in mora, così come previsto dalla "Guida Pratica" della FIPAV, gli odierni reclamanti hanno presentato alla Sezione Distaccata della Commissione Tesseramento competente per territorio l'istanza per lo scioglimento del vincolo per giusta causa.*

*Nell'istanza è stata illustrata la volontà dell'Atleta di conseguire una crescita tecnica grazie all'opportunità di disputare il campionato di serie C e il campionato U18 con il Sodalizio campione provinciale di tale categoria.*

*Nell'istanza gli odierni ricorrenti hanno altresì evidenziato come a seguito della lettera di messa in mora ex art. 64 Reg. Giur. la Junior Volley avesse dimostrato il più completo disinteresse nei confronti dell'Atleta omettendo di replicare ai sensi dell'art. 65 Reg. Giur. e di convocarla per l'inizio delle proprie attività nel frattempo avvenuto senza che le fosse comunicato.*

*L'istanza per lo scioglimento del vincolo è stata inviata in data 30/08/2018, a mezzo raccomandata a.r., alla Commissione Tesseramento e alla Junior Volley.*

*Il Sodalizio non ha provveduto al ritiro del plico che, dopo l'avviso effettuato dai servizi postali, è rimasto in giacenza per oltre 30 giorni presso l'Ufficio P.I. di Sant'Angelo Lodigiano per poi essere rispedito al mittente in data 04/10/2019.*

*La Sezione Distaccata Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d'Aosta della Commissione Tesseramento ha fissato avanti a sé per il giorno 27/10/2018 la discussione dell'istanza.*

*In tale occasione la Junior Volley A.S.D., pur convocata a mezzo telegramma dalla Commissione, non si è presentata confermando così il proprio disinteresse.*

*All'udienza del 27/10/2018, la Commissione, dopo aver verificato la corretta spedizione al Sodalizio della raccomandata di messa in mora e dell'istanza per lo scioglimento del vincolo, ha sentito le ragioni dei ricorrenti e si è riservata la decisione.*

*Con il Comunicato Ufficiale n. 1 affisso all'Albo il 31/10/2018 la Sezione Distaccata Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d'Aosta della Commissione Tesseramento ha deliberato lo scioglimento del vincolo.*

*Con ricorso del 28/11/2018 la A.S.D. Junior Volley ha impugnato il suddetto provvedimento,*

*lamentando in estrema sintesi:*

- I. L'asserita violazione degli artt. 64 e 65 Reg. Giur. con conseguente "improcedibilità e/o irricevibilità dell'istanza" a suo dire derivata dal fatto che il deposito del ricorso era avvenuto prima della scadenza del termine di dieci dal ricevimento della raccomandata di messa in mora.*
- II. L'asserita violazione dell'art. 66 Reg. Giur. con conseguente "improcedibilità e/o irricevibilità dell'istanza" a suo dire derivata dalla "mancata allegazione della cartolina di ritorno della messa in mora".*
- III. L'asserita "Errata interpretazione delle indicazioni operative F.I.P.A.V." in relazione all'asserita formulazione di nuovi motivi in sede di ricorso rispetto a quelli indicati nella lettera di messa in mora.*
- IV. L'asserita "insufficiente e/o erronea motivazione e/o interpretazione della C.T.A. Sez. distaccata relativamente alla sussistenza dei presupposti per lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa"*
- V. L'asserita "insufficiente e/o erronea motivazione e/o interpretazione della C.T.A. Sez. distaccata relativamente al mancato riconoscimento dell'indennizzo ex art. 35, comma IV, RASI"*

*Sulla base di tali motivi la A.S.D. Junior Volley ha chiesto la riforma della decisione della C.T.A. e il rigetto dell'istanza di scioglimento coattivo del vincolo formulata dai genitori di Sara Bertolotti o, in via subordinata, il riconoscimento di "un equo indennizzo inc/b. "quantificabile in € 4.000,00, o comunque in misura non inferiore a € 1.00000" in considerazione dell'offerta che gli sarebbe pervenuta nel mese di luglio 2018.*

*Il Tribunale Federale ha pertanto convocato avanti a sé le parti per il giorno 09/01/2019. Prima dell'udienza entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva ex art. 37 n. 2 Reg. Giur. per precisare le rispettive posizioni.*

*In particolare, i genitori dell'Atleta hanno evidenziato l'infondatezza delle censure di rito e di merito formulate dal Sodalizio, e hanno chiesto la conferma della delibera della C.T.A.*

*A seguito della riserva espressa all'udienza del 09/01/2019, nella quale sono state discusse tutte le questioni sollevate dalla Junior Volley A.S.D., Il Tribunale Federale, con ordinanza emessa in pari data ritenendo necessario acquisire il fascicolo completo del procedimento dinanzi alla C.T.A., nonché copia del provvedimento impugnato, ha rinviato all'udienza del 06/02/2019.*

*In tale data le parti sono quindi comparse avanti l'Organo Giudicante che si è nuovamente riservato.*

*Con il Comunicato Ufficiale n. 49 affisso il 13/02/2019, che qui si impugna, il Tribunale Federale ha inopinatamente accolto il ricorso della Junior Volley A.S.D., annullando la decisione della C.T.A. territoriale.*

*Con una motivazione estremamente succinta, il Tribunale, senza entrare nel merito della vertenza, ha annullato la delibera della C.T.A. accogliendo a Suo dire "la seconda eccezione preliminare" del Sodalizio "riguardante il mancato deposito dinanzi alla Commissione Tesseramento della prova dell'avvenuta ricezione del ricorso inviato alla società".*

#### **OSSERVA**

Va detto preliminarmente che il Tribunale, come rilevato e documentato dalla difesa dell'atleta, ha errato nel definire il procedimento in primo grado con l'accoglimento dell'eccezione riguardante *"il mancato deposito dinanzi alla Commissione Tesseramento della cartolina di ricevimento del ricorso inviato alla società"*; ciò in quanto il plico raccomandato contenente il ricorso per lo scioglimento del vincolo - affidato al servizio postale il 30.8.2018 e mai ritirato dal sodalizio, come si evince dall'originale del documento prodotto in udienza - è stato restituito al mittente il 4.10.2018 per compiuta giacenza.

Né Junior Volley ha lamentato che il ricorso stesso sia stato indirizzato a un recapito differente da quello "ufficiale", comunicato alla FIPAV all'inizio della stagione sportiva.

Entrando nel merito della vicenda, così come pare fondato il motivo portante addotto dall'atleta a sostegno della domanda di scioglimento del vincolo (ovvero il desiderio di crescita tecnica, che sarebbe garantito dalla prosecuzione dell'attività con la squadra della Certosa Volley A.S.D. partecipante ai campionati di serie C regionale e di categoria U18, mentre Junior Volley, che nulla ha obiettato al riguardo, partecipa quest'anno al campionato federale di prima divisione della provincia di Lodi, altrettanto legittimo pare dover riconoscere un equo indennizzo a favore del sodalizio vincolante che, sebbene la Bertolotti abbia giocato altrove, ovvero in regime di prestito, le due passate stagioni sportive, ha senza dubbio contribuito ad accrescerne le capacità ed il valore.

Il tutto nella misura liquidata in dispositivo, che tiene conto del contributo economico garantito dalla Bertolotti negli anni di militanza.

#### **P.Q.M.**

Accoglie il reclamo dell'atleta SARA BERTOLOTTI e dispone lo scioglimento del vincolo tesserativo per la A.S.D. Junior Volley, subordinandolo alla corresponsione di un equo indennizzo a favore dello stesso sodalizio, determinato in **€ 1.000,00= (mille/00)**.

Manda alla segreteria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Tesseramento FIPAV per gli adempimenti di competenza.

Il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli

Roma, li 25 Marzo 2019

AFFISSO il 26/03/2019